



Avv. Teresa Lomonaco

ALLEGATO "_B_" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 13 GENNAIO 2018, REP. 3.733/1.767.

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2615 ter c.c., la società consortile a responsabilità limitata denominata: "GRUPPO DI AZIONE LOCALE I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L." in sigla "G.A.L. I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C. A R.L." con gli scopi ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede nel Comune di Laviano (SA).

2.2 L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie ed amministrative, sempre comunque all'interno del Sistema Territoriale di Sviluppo degli Alburni e dell'Antica Volcei.

Con deliberazione assembleare la sede sociale ed operativa potrà essere trasferita, a condizione che la nuova sede sia istituita comunque all'interno del Sistema Territoriale di Sviluppo degli Alburni e dell'Antica Volcei.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

3.2 Con analoga deliberazione potrà essere sciolta anticipatamente.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha come scopo principale la promozione dello sviluppo locale e non ha scopo di lucro, secondo quanto meglio in appresso precisato.

4.2 Per sviluppo locale si intendono tutte le attività riferite alla pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione di azioni particolarmente mirate alla risoluzione dei problemi legati ai territori rurali, in cui sono prevalentemente presenti i fattori derivanti dalla limitata diffusione delle nuove tecnologie, dal prevalente invecchiamento della popolazione e dal diffuso esodo rurale.

4.3 Con lo sviluppo locale si ha l'intento di potenziare la crescita dell'economia rurale attraverso la creazione e la gestione di un sistema di incentivi alle nuove attività, quali fonti di nuova occupazione per la crescita economica e sociale, coinvolgendo necessariamente con decisiva forza i protagonisti locali, sulla base degli Orientamenti Strategici Comunitari, dal Piano Strategico Nazionale, dal Programma di Sviluppo Rurale e dal Documento Strategico di Programma della Regione della Campania e da altre pianificazioni e pro-

grammazioni ad essi connessi.

4.4. La società svolge direttamente ed indirettamente tutte le attività per il pieno e completo raggiungimento dello scopo societario, ed in particolare:

- il coordinamento e l'attuazione, diretta e indiretta, del Piano di Sviluppo Locale finanziato dalla Regione Campania, nell'ambito dell'Asse 4 Leader Piano di Sviluppo Regionale (in sigla PSR) CAMPANIA 2007-2013 e delle successive fasi di programmazione, nell'area del Sistema Territoriale di Sviluppo (in sigla STS) degli Alburni e dell'Antica Volcei, nella veste di Gruppo di Azione Locale (in sigla GAL);

- la gestione di tutte le attività secondo un innovativo assetto di "governance", intesa come capacità di progettazione e gestione, attraverso il rafforzamento delle capacità dei partenariati locali e delle attività di animazione ed acquisizione di competenze per mobilitare il potenziale locale, sostenendo l'integrazione congiunta e sinergica tra pubblico e privato, in diretta logica di coordinamento tra cooperazione

ed innovazione, onde contribuire in maniera sostanziale a supporto del conseguimento degli obiettivi di creazione di un nuovo sistema rurale economico e sociale;

- la realizzazione di una "governance" che consenta di sostenere in pieno la forte evoluzione del settore agroalimentare in forma dinamica e decisamente modernizzata ed allo stesso tempo garante del trasferimento delle conoscenze storiche e locali, diretta ad avvalersi dell'adozione e diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione al fine di agevolare sempre e comunque l'innovazione e l'accesso alla ricerca e sviluppo, stimolando una nuova imprenditoria locale attraverso il potenziamento del quadro di miglioramento complessivo

della competitività delle filiere agroalimentari;

- la promozione della tutela ed il rafforzamento delle risorse

naturali e dei paesaggi nelle zone rurali, preservando lo sviluppo dell'attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale, e dei paesaggi agrari tradizionali, al fine di garantire il pieno rispetto delle tre priorità comunitarie, siccome stabilite dalla rete Natura 2000, con le finalità di mantenimento dell'impegno assunto a Göteborg di invertire il declino della biodiversità, ed infine il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,

e a quelli del protocollo di Kyoto;

- la promozione di nuove condizioni di crescita sociale ed economica al fine di contribuire in maniera sostanziale alla creazione di posti di lavoro, con particolare attenzione da riservare alle esigenze delle pari opportunità, ponendo in

essere tutte le azioni idonee a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro e dell'economia delle donne, dei giovani e preservando funzioni di supporto ai lavoratori anziani;

- il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali, con l'obiettivo di favorire la permanenza delle persone - in particolare dei giovani - ponendo altresì le basi per lo sviluppo di attività economiche fondate sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale ed enogastronomico delle aree rurali;

- il sostegno alla diversificazione dell'economia rurale in settori quali il turismo, l'artigianato e l'offerta di attività ricreative, nonché lo sviluppo di piccole imprese, l'incremento dei tassi di attività produttive e di occupazione nell'economia rurale globale, incentivando l'ingresso delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro, dando slancio ai paesi, in modo da che combinare, attraverso iniziative integrate, diversificazione, creazione di imprese, investimenti nel patrimonio culturale, infrastrutture per servizi locali e rinnovamento socio-economico;

- favorire azioni di sviluppo delle microimprese e dell'artigianato, sfruttando competenze tradizionali o introducendo competenze nuove, in particolare incentivando l'acquisto di attrezzature, la formazione e l'accompagnamento;

- la formazione dei giovani rendendo loro possibile l'acquisizione di competenze necessarie alla diversificazione dell'economia locale;

- l'aggiornamento di tutti coloro che inseriti nel mondo del lavoro e dell'economia necessitano di nuovi e costanti aggiornamenti per il miglioramento delle qualità delle proprie prestazioni e capacità di impresa;

- la promozione del rinnovamento tecnologico attraverso nuovi sistemi di reti innovative, adottando e diffondendo l'introduzione delle I.C.T.;

- la promozione dell'introduzione dell'uso innovativo delle fonti di energia rinnovabili al fine di creare nuovi sbocchi di mercato ai prodotti agricoli, silvicoli, di accoglienza turistica e culturale;

- l'incremento del turismo in tutte le sue espressioni, quale giusto volano di crescita e sviluppo locale;

- il sostegno del recupero ed ammodernamento delle infrastrutture e degli immobili abbandonati di antica costruzione;

- il potenziamento al massimo livello del sistema proprio dell'approccio LEADER e degli altri strumenti di programmazione negoziata, per favorire la crescita partecipata per un sempre più qualificato e progredito partenariato;

- la promozione ed il sostegno dei processi di sviluppo locale

attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali al fine di aprire l'intera area territoriale all'ampio e completo scenario internazionale, con la connessa finalità di favo-

rire l'attrazione degli investimenti degli operatori internazionali economici e sociali sul territorio;

- lo sviluppo di programmi e progetti di carattere internazionale, redigendo, costituendo e sottoscrivendo protocolli di intesa istituzionale, tra le realtà pubbliche e private nazionali ed internazionali;

- il sostegno e l'incentivo alla costituzione di organismi collettivi per l'imprenditoria allargata, mediante l'istituzione e formalizzazione di consorzi, cooperative, associazioni

ed enti, di ampio respiro dal locale all'internazionale;

- l'ideazione, pianificazione, programmazione e progettazione di iniziative finalizzate alla realizzazione di projectfinancing e di società di trasformazione urbana, nonché di altri strumenti che favoriscano l'impiego di risorse private a sostegno dello sviluppo territoriale locale;

- la collaborazione e consulenza nella stipula di convenzioni e altre forme specifiche di collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento;

- il sostegno e la valorizzazione delle risorse locali per la giusta ed adeguata divulgazione in chiave internazionale, finalizzata alla qualificazione del territorio di riferimento nel mondo.

4.5 Allo scopo di assicurare la completa attuazione delle attività sopra elencate la società agisce con apposita organizzazione funzionale ed operativa, potendo operare come soggetto sia beneficiario che soggetto attuatore, sia con la diretta partecipazione che attraverso convenzioni di gestione per delega di programmi comunitari, nazionali e regionali di sviluppo, elaborando e pubblicando bandi, selezionando attraverso commissioni tecniche le istanze pervenute, ed assegnando risorse e realizzando programmi e progetti a sua diretta regia, gestendo attraverso una costante assistenza diretta a sostegno di tutte le iniziative di sviluppo e crescita, operando nel contempo un costante monitoraggio sia ex-ante, che in itinere nonché ex-post, collaborando ed interagendo con le strutture comunitarie, nazionali e regionali. Per il completo raggiungimento delle attività la società potrà procedere alla sottoscrizione delle convenzioni e protocolli d'intesa con organismi internazionali, comunitari, governativi, regionali, provinciali e locali, nonché di rappresentanza del mondo del lavoro, dell'economia e del sociale.

4.6 La società potrà svolgere studi, analisi, ricerche e progetti, finalizzati alla divulgazione dell'informazione, attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, e seminari, nonché organizzando sia a gestione diretta che indiretta, appositi corsi di formazione e specializzazione, al fine di sostenere la crescita del livello culturale, per il poten-

ziamento del livello occupazionale, imprenditoriale e della qualità di vita.

4.7 La società potrà eseguire con personale e strutture proprie o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali; partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.

4.8 Per il raggiungimento degli scopi sociali e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente in via non prevalente e senza rivolgersi al pubblico e, comunque nel rispetto delle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del D. L.vo n. 385/93, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, anche di tipo consortile, di joint-venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi analoghi o affini

al proprio; nel rispetto dei limiti suddetti la società potrà, inoltre, può contrarre prestiti e mutui di qualsiasi importo ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di Credito, con Banche, con società e Istituti di credito pubblici e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari;

- può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi;

- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 150.000,000 (centocinquantamila virgola zero zero zero), ripartito in quote ai sensi di legge.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., al fine di consentire l'ingresso di nuovi soci in attuazione dello scopo consortile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 c.c. la società può emettere titoli di debito.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano al-

meno la metà del capitale sociale.

I versamenti delle quote di nuove emissioni saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà un interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2466 c.c.

5.6 La società non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma ai soci.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

6. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

7.1 Le partecipazioni trasferibili liberamente solo a favore:
a. del coniuge di un socio non legalmente ed effettivamente separato;
b. di parenti in linea retta di un socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto **delle partecipazioni, solo ed esclusivamente nell'ambito della medesima categoria convenzionale di appartenenza.**

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci **della medesima categoria convenzionale di appartenenza** mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi secondo le risultanze delle scritture sociali; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione **della medesima categoria convenzionale di appartenenza** cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto

dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea alle pubblicità previste dalla Legge, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

7.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del precedente articolo.

7.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

In nessun caso potranno essere superati i limiti di partecipazione come in appresso precisati.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO

8. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte solo ai consanguinei, ascendenti o discendenti.

Gli altri eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite al successivo articolo 11.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recesso nei soli casi previsti inderogabilmente dall'art. 2473 c.c., e compatibilmente con lo scopo consortile.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità

del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-

sione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla

data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso è in facoltà dell'Organo Amministrativo indicare al recedente un soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, possa acquistare la quota del recedente. fissandone il corrispettivo nel rispetto delle norme di legge le partecipazioni verranno rimborsate nei modi di legge

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

10. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11. Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio nella misura ed alla modalità previste dall'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 12 - QUALITA' DI SOCIO

12.1. La società si caratterizza per la presenza convenzionale di due categorie di soci:

- la categoria "A" comprende esclusivamente e necessariamente Enti pubblici locali, e società a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici locali, e deve necessariamente rappresentare la minoranza del capitale sociale, per una percentuale massima del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

- la categoria "B" comprende esclusivamente e necessariamente soggetti privati, rappresentanti di imprese e di organismi portatori di interessi collettivi diffusi, secondo quanto in appresso precisato e deve necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale minima del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

12.2. Ogni socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non può detenere più di un quinto del capitale sociale.

12.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote di categoria A e quelle di categoria B.

12.4. Possono assumere la qualità di soci:

- soggetti privati, rappresentanti di imprese e di organismi portatori di interessi collettivi diffusi, i quali hanno sede e/o svolgano attività nei Sistemi Territoriali di Sviluppo Alburni Antica Volcei:

- le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, purchè operanti negli Alburni e nell'Antica Volcei;

- i Comuni degli Alburni e dell'Antica Volcei, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano analoghi o affini allo scopo societario, gli Istituti Creditizi operanti negli Alburni e nell'Antica Volcei, le aziende per la promozione turistica, la Comunità Montana del Tanagro Alto e Medio Sele e degli Alburni, ***i Comuni, le Comunità Montane e tutti gli altri Enti sovracomunali che abbiano interessi compatibili con il territorio e che siano confinanti con i Comuni appartenenti ai Sistemi Territoriali di Sviluppo degli Alburni e dell'Antica Volcei***, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado. Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e, ove necessario munita della delibera dell'organo competente a decidere sulla partecipazione alla società, deve contenere l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea, provvedendo se necessario mediante contestuale aumento del capitale sociale da attuarsi in misura tale da non superare i predetti limiti di proporzione tra le categorie di soci nonchè il limite massimo di possesso di capitale del 20% e comunque in maniera tale da non stravolgerne la struttura.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal certificato della Camera di Commercio.

Il funzionamento tecnico - amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti delle società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto da Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

ART. 13 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

13.1. La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

a) le risorse finanziarie da acquisire per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (in sigla PSL);

b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;

c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;

d) le disponibilità finanziarie disponibili attraverso strumenti di programmazione successivi;

e) proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

ARTICOLO 14 - AMMINISTRATORI

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un Amministratore unico;

b. da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri;

c. da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

14.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci.

14.3 Resta in ogni caso ferma la norma di cui all'art. 2475, u.c. c.c.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

15.1 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

15.3. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applicano gli artt. 2385 e 2386 c.c.

15.6 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri Amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 I sette componenti del Consiglio di Amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità:

- numero tre Consiglieri sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria A), e tra tali Consiglieri deve essere nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- numero quattro Consiglieri, sono designati dai soci porta-

tori di sole quote di categoria B), scelti soltanto tra i portatori di interessi collettivi.

16.2 Tutti i Consiglieri da eleggere o nominare devono essere in possesso di un elevato livello di esperienza o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale del Piano di Sviluppo Locale.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto, in una percentuale stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, anche da persone diversamente abili, donne e giovani.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità sopra precisate elegge a maggioranza assoluta fra i suoi membri il presidente.

16.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo Articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.6 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.8 Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano il Consiglio di Amministrazione, il medesimo deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e sindaci effettivi e al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'av-

viso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,

nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito del Territorio dei Sistemi Territoriali di Sviluppo degli Alburni e Antica Volcei.

17.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e Sindaci o Revisore unico se nominati, in carica.

17.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo, sempre nell'ambito del Territorio degli STS degli Alburni e Antica Volcei, il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del presidente del Consiglio di Amministrazione.

17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

A titolo esemplificativo, il Consiglio:

- elabora le strategie, e determina le modalità di intervento per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- delibera la convocazione dell'assemblea;

- predisporre, se necessario, i regolamenti interni;
- decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie;
- vigila e sovrintende alla realizzazione nell'ambito dei programmi comunitari, delle singole misure;
- organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- predisporre il PSL e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;
- predisporre il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i programmi d'investimento;
- nomina i componenti del Gruppo di Lavoro Permanente.

Il Consiglio, e quanto segue ha sempre valore indicativo ha la facoltà di:

- impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere, anche senza estinzione del credito garantito; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quindi qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

18.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indelegabili per legge.

18.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine al-

le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

18.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza calcolata secondo la parte degli utili attribuita a ciascun socio.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

19.1 L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nell'ambito delle delega, se nominati.

19.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli Amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ne determina i criteri e le modalità.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

21.1 La società può nominare il Collegio sindacale o il Revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE E DURATA

22.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, salvo le eccezioni previste dalla legge se viene nominato un revisore contabile.

22.3. Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 c.c.

22.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

22.5 I sindaci sono rieleggibili.

22.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ARTICOLO 23 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

23.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

23.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

23.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

ARTICOLO 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA

24.1 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati
scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più an-

ziano di età.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

25.1 Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salva la possibilità di cui al successivo articolo.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406 (omissioni degli Amministratori), 2407 (responsabilità) e 2408 primo comma c.c. (denuncia al Collegio sindacale).

25.3 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee, o durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall'ufficio.

25.5 Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26 - REVISORE

26.1 Qualora, in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto ivi compreso la modifica del capitale sociale;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

g. la decisione di richiedere finanziamenti in favore della società in tutte le forme e secondo qualsiasi modalità.

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ARTICOLO 28 - DIRITTO DI VOTO

28.1 Hanno diritto intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali, nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

I rappresentanti legali degli enti locali, però, possono delegare solo persona scelta fra gli Assessori e i Consiglieri dell'ente rappresentato.

28.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell' articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 29 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

29.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

29.4 Nel caso la consultazione scritta o il consenso espresso siano disciplinati separatamente dal diritto di voto si può ribadire che in caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

ARTICOLO 30 - ASSEMBLEA

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e), f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono

essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del Territorio di Sviluppo degli Alburni e Antica Volcei.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art. 2478 bis c.c..

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro

inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), (in quest'ultimo caso se contenente dispositivo dell'avvenuta lettura

nel computer del destinatario) all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i sin-

daci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 31 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

31.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione, Collegio sindacale) possono essere assunte per acclamazione - su proposta di chi presiede l'assemblea - se nessun socio si opponga. Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione delle quote di partecipazione che costituiscono

l'intero capitale sociale - con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, nell'ambito dei STS degli Alburni e Antica Volcei, il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo

30 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 32 - DELEGHE

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31. Nel verbale

possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, nella quale metà sia rappresentato almeno un quarto del capitale di titolarità dei soci di categoria "A", e delibera a maggioranza assoluta.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze di cui sopra.

34.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 35 - BILANCIO E UTILI

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno utilizzati per il perseguimento delle finalità consorziali ed in nessun caso potranno essere ripartiti tra i soci.

ARTICOLO 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti

dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Salerno il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale di Sala Consilina.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

37.2 Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni) dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4 Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

37.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza

di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

F.to: Rocco Falivena, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).